



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2011, proposto da:
Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per
legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - sez. staccata di Lecce, sezione I n.
00380/2011, resa tra le parti, concernente il silenzio rifiuto su istanze volte ad
aderire alle procedure transattive per i danni derivanti da trasfusioni e
vaccinazioni obbligatorie.

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1707/2011, con la quale è stata
respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons.
Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Lazzari, su delega di Perrone,
e dello Stato Rago.

1. Rilevato:

- che con sentenza n. 380/2011 il Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce,
accogliendo la domanda presentata da un gruppo di talassemici che - allegando
di avere contratto l'epatite HCV a seguito di trasfusioni di sangue infetto ed

avendo già avviato giudizi risarcitori per i danni sofferti - avevano richiesto nel mese di gennaio 2010 di stipulare le transazioni di cui agli artt. 33 del d.l. 159/2007 e 2, commi 361 e 362, della l. n. 244/2007, ha ordinato al Ministero della Salute di pronunciarsi, con provvedimento espresso, su tali richieste nel termine di 150 giorni;

- che il Ministero ha impugnato la sentenza con il presente appello, deducendo l'inesistenza dell'obbligo per l'amministrazione di provvedere su tali richieste fino a quando non sarà emanato il decreto non regolamentare di cui all'art. 5 del D.M. 132/2009, mediante il quale si dovrà provvedere alla definizione dei necessari moduli transattivi;

- che, con il secondo motivo di appello, la difesa erariale ha inoltre dedotto l'incompatibilità del rito del silenzio-rifiuto con la supposta natura, di veri e propri diritti soggettivi, delle pretese patrimoniali vantate dalle controparti nei confronti dell'amministrazione, sul presupposto che la stessa non sarebbe titolare nella fattispecie in contestazione di poteri autoritativi;

- che con un terzo motivo l'Avvocatura ha infine eccepito la mancata messa in mora dell'amministrazione ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 3/1957;

- che si sono costituiti gli originari ricorrenti in primo grado, replicando con articolata memoria difensiva;

2. Ritenuto:

- che, quanto al secondo motivo di appello il cui esame presenta carattere prioritario, il Collegio condivide le motivate argomentazioni del Giudice di primo grado sulla natura pubblicistica e sulla forte procedimentalizzazione del potere di cui è investita l'amministrazione nel determinare i presupposti e le modalità attuative per la stipulazione degli atti di transazione, sull'esempio del paradigma generale offerto dalla procedura ad evidenza pubblica che orienta e condiziona la formazione della volontà contrattuale della p.a. (v., per un

precedente, sempre in tema di procedure transattive in favore di soggetti danneggiati a causa di trasfusioni, Tar Lazio, Roma, III, n. 1155/2004);

- che, tanto ribadito, nell'ambito di una fattispecie procedimentale in senso proprio non vi possono essere seri dubbi sull'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di transazione presentate dagli odierni appellati nel gennaio del 2010, sulla base di previsioni di legge risalenti oramai alla fine del 2007 e, come noto, introdotte dal legislatore per trovare una soluzione alle numerose domande risarcitorie proposte in giudizio dalle vittime delle trasfusioni;

- che tale obiettiva e prolungata inadempienza non può trovare giustificazione a motivo della mancata approvazione del citato decreto non regolamentare di cui all'art. 5 del D.M. 132/2009;

- che la procedura di definizione di tale decreto rimessa all'iniziativa dell'odierna parte appellante – e che chiama in causa (a conferma della dimensione procedimentale dell'intera vicenda) il necessario concerto del Ministero dell'Economia, sulla base del lavoro istruttorio di una apposita Commissione tecnica, ed il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - risulta pendente da circa un anno, il che rappresenta un termine non ragionevole che contrasta (prima ancora che con l'invocato art. 2 della l. 241/1990) con elementari esigenze di buona amministrazione (cfr. l'art. 41 della Carta dei diritti dell'UE) e che potrebbe esporre l'amministrazione ad ulteriori domande risarcitorie o peggiorare l'esito di quelle già proposte;

- che, infine, quanto alla mancata messa in mora dell'amministrazione al fine della formazione del silenzio rifiuto, è appena il caso di ricordare come la diffida non sia più necessaria dal 2005 (v., da ultimo, l'art. 117 co. 1 del c.p.a.);

3. Ritenuto in conclusione che, per le ragioni sin qui evidenziate, l'appello è infondato, con piena conferma della sentenza di primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.